

Bilancio ad un anno dall'entrata a regime nella pa. E da gennaio il sistema apre ai privati

Fatturazione elettronica, il Fisco preme l'acceleratore


Pagina a cura
DI FRANCO RICCA

Un semestre in forte accelerazione per il fisco digitale. Dal prossimo 1° luglio scatteranno le facilitazioni per la fatturazione elettronica. Dal 1° gennaio 2017, poi, saranno attivati gli adempimenti telematici e le relative semplificazioni, mentre il «sistema di interscambio» per la trasmissione delle fatture digitali alla pubblica amministrazione sarà aperto ai documenti verso privati. Questo il cronoprogramma tracciato dal dlgs n. 127/2015, alla cui attuazione l'Agenzia delle entrate sta lavorando da tempo, nel perseguimento dell'obiettivo, indicato dalla legge delega n. 23/2014, di incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di Iva e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti. Intanto si apprende che il governo sta lavorando ad una correzione del decreto allo scopo di introdurre penalizzazioni, in termini di adempimenti, per i contribuenti che si mostreranno riottosi alla fattura elettronica. In attesa di saperne di più, riassumiamo quelli che, allo stato dell'arte, sono i passaggi fondamentali di questo percorso evolutivo della dematerializzazione degli adempimenti fiscali.

Accesso alla fatturazione elettronica. In base all'art. 1, comma 1, del dlgs 127/2015, dal 1° luglio 2016 l'Agenzia delle entrate metterà gratuitamente a disposizione dei contribuenti un servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.

Per specifiche categorie di soggetti passivi dell'Iva, che dovranno essere individuate con decreto ministeriale, sarà inoltre messo a disposizione, anche per le fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall'art. 4, comma 2, del dm 3 aprile 2013, n. 55 nell'ambito della disciplina della fattura elettronica p.a.

Il comma 2 dell'art. 1, inoltre, prevede che il «sistema di interscambio» (Sdi), di cui al citato dm n. 55/2013, dal 1° gennaio 2017 sarà messo gratuitamente a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'Iva per la trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche fra soggetti resi-



Fonte: Osservatori.net, aprile 2016

Le prossime tappe

- 1° luglio 2016: l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti un servizio gratuito per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche
- 1° gennaio 2017: il sistema di interscambio (Sdi) per la trasmissione delle fatture elettroniche verso la p.a. potrà veicolare anche le fatture tra privati
- 1° gennaio 2017: attivazione dei regimi opzionali di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture e dei corrispettivi, con semplificazioni e vantaggi

denti nel territorio nazionale.

In questo modo, il recapito delle fatture elettroniche verso tutti i destinatari potrà avvenire attraverso un'unica «pista telematica», quella dello Sdi, attualmente riservata alle sole «fatture PA»; per potere utilizzare questa pista, tuttavia, sarà necessario che le fatture rispondano alle caratteristiche prescritte nell'allegato A al citato dm, ossia al modello della «fattura elettronica PA» (tipo file XML ecc.). Questa novità implicherà la realizzazione di un archivio anagrafico che funga da indirizzario per il recapito delle fatture elettroniche a soggetti privati, analogo all'Ipa (indice delle pubbliche amministrazioni). Le informazioni trasmesse attraverso il Sdi saranno messe a disposizione dei contribuenti, anche in formato strutturato, per la consultazione telematica, con modalità che dovranno essere definite dall'Agenzia delle entrate. Al riguardo, nella relazione al dlgs viene evidenziato che si arriverà così alla realizzazione di una piattaforma web dove i contribuenti potranno consultare, sempre gratuitamente, «lo sta-

to delle loro operazioni rilevanti ai fini Iva e le informazioni ad esse riferite».

Trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi. Veniamo al capitolo adempimenti. A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi dell'Iva potranno optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 3, del dlgs 127/2015.

Con la stessa decorrenza, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del dpr n. 633/72 (commercianti al dettaglio, artigiani ecc.), per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, potranno optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'agenzia delle entrate dei dati Aei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto.

Queste opzioni, che avranno validità quinquennale, comporteranno un sensibile alleg-

gerimento semplificazioni degli adempimenti e qualche «privilegio». Più in dettaglio, per i contribuenti che opteranno per la trasmissione telematica delle fatture e, sussistendo i presupposti, per la memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi, sono previsti i seguenti incentivi:

- esonero dall'obbligo di presentare lo spesometro, la comunicazione delle operazioni «black list» e quella dei contratti stipulati dalle società di leasing;
- esonero dalla comunicazione degli acquisti di beni da San Marino;
- esonero dalla presentazione dei modelli Intrastat per gli acquisti intracomunitari di beni e per le prestazioni di servizi ricevute;

- accesso in via prioritaria ai rimborsi Iva, anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del secondo comma dell'art. 30 del dpr 633/72;

- riduzione di un anno dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti, previsti dagli artt. 57, primo comma, del dpr n. 633/72, e 43, primo comma, del dpr n. 600/73; questo

vantaggio sarà però riservato ai soggetti che garantiranno la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati nei modi che saranno stabiliti con un decreto del ministro dell'economia e delle finanze.

L'opzione per la memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi, inoltre, sostituirà l'obbligo di registrazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 24, primo comma, dpr 633/72, nonché l'obbligo di certificare gli incassi mediante rilascio di ricevute e scontrini fiscali (in proposito, è previsto che con decreto ministeriale potranno essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni).

Chi opterà per la trasmissione telematica dei corrispettivi, pertanto, non dovrà più emettere scontrini e ricevute fiscali, come attualmente avviene per le imprese della grande distribuzione organizzata, in virtù delle disposizioni speciali della legge n. 311/2004 (che vengono quindi soppresse «per assorbimento» nella nuova disciplina). Anche l'attuazione di queste disposizioni richiede l'adozione di provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, che dovranno definire in dettaglio le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini ecc.

Assistenza ad hoc per i contribuenti minori. L'art. 4 del dlgs n. 127/2015, infine, demanda all'Agenzia delle entrate di realizzare un programma di assistenza agli adempimenti Iva a favore di specifiche categorie di soggetti passivi «di minori dimensioni», da individuare con decreto ministeriale.

In questo ambito, l'Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti gli elementi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'Iva.

I contribuenti saranno esonerati:

- dagli obblighi di registrazione delle fatture emesse e di acquisto;

- dall'obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo contabile), nonché dall'obbligo della garanzia, previsti dall'art. 38-bis del dpr 633/72 ai fini dei rimborsi Iva.

Potranno accedere all'assistenza i soggetti che effettueranno la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte e delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sdi, nonché la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi secondo le disposizioni dell'art. 2.